



Bruxelles, 7 dicembre 2017
(OR. en)

15559/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0209 (NLE)**

**SCH-EVAL 288
SIRIS 213
COMIX 823**

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| in data: | 7 dicembre 2017 |
| Destinatario: | delegazioni |
| n. doc. prec.: | 14783/17 RESTREINT UE |
| Oggetto: | Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell' Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen |

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sua sessione tenutasi il 7 dicembre 2017.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'Islanda sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Islanda provvedimenti correttivi per rimediare alle carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen (SIS) eseguita nel 2017. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5137 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Il sistema di workflow SIRENE dell'Islanda (SIRA) è molto agevole, completamente automatizzato ed efficiente. I moduli predisposti per la comunicazione dei riscontri positivi (hit) che comprendono campi obbligatori chiaramente indicati sono disponibili sul sito web della polizia islandese (LIND) e sono accessibili a tutti gli utenti finali. Il personale SIRENE può accedere a un ambiente di prova dell'applicazione SIS a fini formativi.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, soprattutto dell'obbligo di fornire l'accesso al SIS ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione conformemente al regolamento (CE) n. 1986/2006², di adottare il piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento SIS II³ e della decisione SIS II⁴, dell'obbligo di garantire l'equivalenza dei risultati delle interrogazioni effettuate nella copia nazionale tramite l'applicazione nazionale Loke con i risultati delle interrogazioni effettuate nel CS-SIS ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni n. 1, 2, 3 e 4.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione lo Stato membro valutato elabora, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione, che riprenda tutte le raccomandazioni, volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e lo presenta alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Islanda dovrebbe

1. assicurarsi che tutte le autorità competenti abbiano accesso al SIS;
2. adottare il piano di sicurezza previsto dall'articolo 10 del regolamento SIS II e della decisione SIS II, che rifletta tutti i requisiti di sicurezza elencati in tale articolo;

² Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁴ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

3. garantire che tutti gli utenti finali consultino sistematicamente il SIS, incorporando nell'applicazione di ricerca Loke le interrogazioni del SIS e quelle nazionali;
4. sviluppare ulteriormente l'applicazione nazionale Loke
 - affinché permetta di accedere a tutte le categorie di segnalazioni SIS;
 - affinché mostri le fotografie, le connessioni, l'estensione "identità usurpata" e la versione modificata dell'"azione richiesta" quando è aggiunto un flag alla segnalazione;
 - attuando la funzionalità di ricerca "qualsiasi nome";
 - assicurando che le osservazioni relative alle persone siano evidenziate e che l'avviso "persona violenta" appaia sulla prima schermata;
5. provvedere affinché l'applicazione Loke mostri nella stessa finestra i "motivi della richiesta" e l'"azione richiesta";
6. migliorare i tempi di risposta e la disponibilità della risposta dell'applicazione Loke;
7. garantire che le autorità di polizia forniscano sistematicamente all'ufficio SIRENE le informazioni sui documenti stranieri smarriti/rubati e che le segnalazioni su tali documenti siano regolarmente inserite nel SIS;
8. provvedere affinché la Direzione Immigrazione abbia accesso alle segnalazioni di cui all'articolo 38 sui documenti e sia in grado di verificare sistematicamente se il documento che le viene presentato è stato registrato come smarrito, rubato o invalidato;
9. istituire una procedura automatizzata o interamente manuale per la cancellazione delle informazioni supplementari nell'ufficio SIRENE;

10. fornire alle autorità doganali l'accesso diretto al SIS affinché durante i controlli doganali possano effettuare le verifiche sugli oggetti o sulle persone;
11. fornire agli utenti finali corsi di aggiornamento periodici sulle procedure SIS;
12. garantire una migliore continuità operativa del sistema nazionale islandese (N.SIS) per gli utenti finali, anche istituendo un sito di riserva e un secondo collegamento di rete a Testa-NG;
13. sviluppare ulteriormente l'applicazione SIS nazionale evidenziando le osservazioni relative alle persone e attuando la funzionalità di ricerca "qualsiasi numero";⁵
14. rendere più agevole la visualizzazione delle connessioni nell'applicazione SIS nazionale e provvedere affinché la visualizzazione dell'estensione "identità usurpata" indichi chiaramente chi è l'oggetto della segnalazione e chi è la vittima dell'usurpazione di identità e affinché il tipo di reato non appaia sullo schermo qualora siano mostrati i dati relativi alla persona la cui identità è stata usurpata;⁶
15. sviluppare ulteriormente i dispositivi mobili usati per interrogare le banche dati nazionali e assicurare che possa essere interrogato anche il SIS.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁵ Le raccomandazioni ex 16 e ex 18 sono state fuse.

⁶ Le raccomandazioni ex 17 e ex 19 sono state fuse.